

## **Applicazione dell'imposta di bollo ai procedimenti relativi ad interventi edilizi in zona sismica.**

\*\*\*\*\*

In base alle nuove *disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche* ai sensi della Legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione del D. L. 18 aprile 2019 n° 32, l'attestazione di avvenuto deposito rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 94-bis, comma 4, del DPR 380/2001 è soggetta all'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di euro 16,00, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Risposta ad interpello n° 319/2019 dell'Agenzia delle Entrate).

Resta confermata l'imposta di bollo per la denuncia dei lavori presentata ai sensi degli artt. 65 e 93 del DPR 380/2001 e per il provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi dell'art. 94.

L'imposta di bollo sulla relazione finale del direttore dei lavori e sul collaudo statico è dovuta invece ai sensi dell'art. 2 della tariffa allegata al DPR n. 642/1972 e, qualora ne venga rilasciata copia munita di attestazione di avvenuto deposito, dovrà essere assolta sia per la copia che resta agli atti della Pubblica Amministrazione che per la copia destinata ad essere restituita all'istante (Risoluzione n. 139/E del 29.05.2009 dell'Agenzia Entrate).